

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1666/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1991

che fissa, per la campagna 1991, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1603/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma,

considerando che il mercato dei pomodori di serra presenta caratteristiche diverse da quelle del mercato dei pomodori di pieno campo; che i pomodori di serra consistono perlopiù in prodotti delle categorie di qualità « Extra » e I, i cui prezzi sono nettamente più elevati di quelli dei prodotti di pieno campo;

considerando che, per sostenere più efficacemente il mercato dei pomodori di serra, occorre offrire alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori la possibilità di fissare il prezzo di ritiro a un livello superiore al prezzo di ritiro comunitario; che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, si ritiene opportuno calcolare il livello massimo del prezzo di ritiro di tali prodotti nella Comunità dei Dieci applicando ai prezzi fissati per la campagna 1990 una variazione pari a quella stabilita dal

Consiglio in sede di determinazione dei prezzi di base e d'acquisto dei pomodori per la campagna 1991;

considerando che occorre fissare per i pomodori di serra un prezzo massimo di ritiro, applicabile in Spagna e Portogallo per la campagna 1991; che si ritiene giustificato fissare detto prezzo massimo rispettivamente al 64,4 % e 82,1 % del prezzo massimo applicabile nella Comunità dei Dieci, al fine di rispettare il divario esistente tra i prezzi di base e d'acquisto applicabili nella Comunità dei Dieci e quelli applicabili in Spagna e Portogallo per la campagna 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1991, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono fissare per i pomodori di serra prezzi di ritiro non superiori, in ECU/100 kg netti, ai livelli sotto indicati:

	CEE-10	Spagna	Portogallo
— giugno (dal 17 al 20):	30,21	19,46	24,80
(dal 21 al 30):	27,79	17,90	22,82
— luglio (dal 1° al 10):	26,02	16,76	21,36
(dall'11 al 20):	24,37	15,69	20,01
(dal 21 al 31):	22,59	14,55	18,55
— agosto:	22,59	14,55	18,55
— settembre:	22,59	14,55	18,55
— ottobre:	22,59	14,55	18,55
— novembre:	22,59	14,55	18,55

*Articolo 2*

Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che provvedono a comunicarli alla Commissione, gli elementi seguenti:

- il periodo durante il quale si applicano i prezzi di ritiro,
- i prezzi di ritiro previsti e praticati.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 12.